



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 102 del 09 FEB. 2023

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rimborso spese legali ex art.25 CCNL della dirigenza medica e veterinaria per il procedimento penale n.3014/20 R.G.N.R. - Tribunale di Ragusa - nei confronti del Dott. T.S.

L'Estensore
Cannata Valeria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Amministrativo U.O.S. sanzioni amministrative recupero crediti
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. Affari Generali
Avv. Giovanni Tomasco

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 03 FEB. 2023

Autorizzazione di Budget
Autorizzazione con Fondi Vincolati
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri
Altro

n. sub anno
n. sub anno
n. sub anno
n. sub anno
n. sub anno

☒ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario
Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il 09 FEB. 2023, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal _____ IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.

n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista la istanza del Dott. T.S. matr. 61928, con la quale chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale n°3014/20 R.G.N.R.- Tribunale di Ragusa, avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n°3014/20 RGNR Tribunale di Ragusa, viene archiviato con decreto del GIP emesso in data 15/09/2021, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Ritenuto che riguardo agli amministratori di Enti o Aziende Pubbliche che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ~~che si verifica~~ l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente;
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ~~intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato.~~ Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al ~~rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione di comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi.~~ Tale ~~ultima~~ ~~clausola~~ si applica anche nei casi in cui il dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
5. L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270

Dato atto che il rimborso può essere autorizzato per un solo legale e nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Vista la documentazione prodotta dall'interessato e, in particolare, la parcella n.° 1/2022 del 04/01/2022 dello Studio legale Adv. Tiralongo Maria Cristina, per un importo di € 2.362,80 compresa di CPA in regime forfettario e che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa del Dott. T.S. Matr. 61928, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo all'istante;

Liquidare e pagare al medico in questione la somma di €2.362,80, parcella dello Studio legale Adv. Tiralongo Maria Cristina,;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa sul conto spese del personale